



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

CITTÀ DI BORGOSIESIA

Comune gemellato con Roccaraso (AQ)

Ufficio MANUTENZIONE

Ordinanza n. 115 / 2017

Oggetto: Obbligo di manutenzione della vegetazione lungo le strade pubbliche

IL SINDACO

ACCERTATA la presenza lungo vari tratti della rete viaria pubblica, di siepi, arbusti e piante di medio e alto fusto su terreno privato in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale, invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, grandine, vento, trombe d'aria e/o neve nonché problematiche per la corretta manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di cunette e/o altro;

CONSIDERATO il generale principio di responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, utilizzatore ecc. ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art 2051 del codice civile e la responsabilità penale nonché la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti, tra i quali ad esempio:

- 1) siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- 2) rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- 3) piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- 4) piante, radicale in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- 5) piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- 6) piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, causando la minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Situazioni che costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale soprattutto in occasione di eventi atmosferici intensi a cui sovente è interessato il territorio comunale;

VISTO inoltre l'art. 823 del Codice Civile, ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso

l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex Legge 24/11/1981 n.689 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

VISTO E RICHIAMATO il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.30/04/1992, n. 285) ed in particolare:

- l'art. 16 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare fuori dai centri abitati per l'impianto d'alberi, siepi vive, piantagioni, ecc. in prossimità delle strade, come precisato dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

- l'art. 18 comma 4 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare nei centri abitati e così recita: "Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione".

- l'art. 29 che testualmente dispone:

1. "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie."

2. *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.*

4. *Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI";*

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e in particolare l'art. 26 "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati";

VISTO che a norma dell'art 26, comma 6 D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i, la distanza dal confine, stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTA la legge Regione Piemonte 10/02/2009, n. 4 e il D.P.G.R. Regione Piemonte 20/09/2011, n. 8/R;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

ALLO SCOPO di ottenere il rispetto delle predette normative, al fine di evitare e prevenire gli evidenti inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami e alberi, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.);

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non si rende necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 l. 241/1990 e s.m.i. e che il responsabile del Procedimento è individuato nel geom. Marco De Fabiani del Servizio Manutenzioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito in quanto sia l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza sia codesto Comune deve poter provvedere alla manutenzione delle strade, dei fossi e del sistema di raccolta delle acque meteoriche nonché attivarsi al fine di porre rimedio a pericoli per il cittadino;

ORDINA

Revocando la precedente ordinanza n. 2.490 del 17/01/2013 e disponendo dalla data del 19-11-2017 la rimozione degli effetti della stessa:

1. a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali fuori e dentro i centri abitati di **eseguire entro 60 (sessanta) giorni** dalla data della presente ordinanza, e cioè entro il giorno 19-1-2018, il taglio e manutenzione della vegetazione e delle siepi, nonché il taglio di rami e piante che, in quanto ammalorate o secche o inclinate o comunque in cattive condizioni, possano risultare pericolose per la sicurezza del transito sulla pubblica strada, e ciò anche tenendo in considerazione i possibili effetti di eventi atmosferici avversi quali forti temporali, fulmini, vento, trombe d'aria, grandine, nevicate, e di rimuovere, entro lo stesso termine di cui sopra, tutto il materiale di risulta del taglio, sia rami e tronchi sia ramaglia, dalla fascia di rispetto stradale, garantendo la completa pulizia della medesima.

Di provvedere inoltre alla rimozione di materiali, terriccio o sassi franati dai fondi confinanti, al mantenimento in buono stato degli sbocchi degli scoli delle acque piovane ricadenti nei fossi e cunette laterali.

Qualora il proprietario ritenga ci siano i presupposti potrà presentare una perizia giurata da tecnico abilitato che attesti la non pericolosità delle piante assumendosi in ogni caso la responsabilità per il mancato rispetto dei dettati della presente ordinanza

2. a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali sia esterni che interni ai centri abitati:

- **di provvedere permanentemente, e con opportuna periodicità e tempestività e in ogni caso almeno due volte l'anno entro le seguenti scadenze:**

31 marzo;

30 novembre;

alla manutenzione della vegetazione e delle siepi, nonché al taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale, o che non consentono la regolare visibilità sia del transito sia della segnaletica, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito veicolare o pedonale né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada, di sgombero neve e per l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche.

3. di rispettare le distanze previste dal codice della strada e dalle norme del codice civile e dalle leggi nazionali e regionali per la messa a dimora e il mantenimento della vegetazione di qualsiasi tipo

RICORDA

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada- e art. n. 21 del DPR 16/12/1992 n. 495 s.m.i per quanto riguarda le strade di competenza comunale.

Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comune - Ufficio Polizia Locale tempi e modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aeree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato altresì specifica autorizzazione ai competenti uffici.

AVVISA

1. **In caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, questa Amministrazione Comunale si riserva, previa ingiunzione, la facoltà di provvedere, anche in tempi**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borgosesia. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

successivi all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta con costi e oneri a carico dei soggetti inadempienti.

- 2. tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali sia esterni che interni ai centri abitati che risulteranno inadempienti alle disposizioni di questa ordinanza saranno inoltre soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada e s.m.i. da € 169,00 a € 679,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a loro spese dei luoghi o della rimozione.**

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione titolare della strada, i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

RICORDA

1. Che in caso di presenza di più comproprietari, possessori o tenutari/conduuttori dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari, possessori o tenutari/conduuttori, sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
2. Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Informatico del Comune di Borgosesia e sul sito web del presente Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria Comunale urbana ed extraurbana.

Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica e l'Ufficio di Polizia Locale sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

Dalla residenza municipale, addì' 20/11/2017

IL INDACO
F.to: Paolo Tiramani
F.to digitalmente